

COMUNE DI PAITONE

PROVINCIA DI BRESCIA

☐ ORIGINALE
☒ COPIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria

N. 005 DEL 07/04/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2019.CONFERMA.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di aprile alle ore 09,00 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTE
FREDDI DANTE	si	
CAVALLERI MARIATERESA	si	
NICOLINI PIERANGELO	si	
LODA FABIO	si	
FOGLIATA ANGELO	si	
CHIODI MARIANGELA	si	
SGOTTI RINALDO	si	
	7	0

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine n. **005** dell'ordine del giorno.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Favorevole Espresso dal Responsabile Del Servizio , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. Gianpietro Nicolini	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Favorevole Espresso dal Responsabile Del servizio , ai sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. Gianpietro Nicolini
--	--

VISTA la legge di stabilità 2015 n.208 del 28.12.2015 che apporta le seguenti modifiche in tema di IMU:

Comma 13: Terreni agricoli

- Esenzione IMU per i terreni agricoli i cui comuni sono inseriti nella Circolare MEF n.9 del 14/06/1993.
- Sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- Ubicati nelle isole minori.
- Ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inuscupabile.
- Dal 01.01.16 è abrogato il disposto del D.L. 4/2015 che modifica il concetto di montanaità per le esenzioni dei terreni agricoli.

Comma 10 lettera b : Comodato uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodatario possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodatario oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»

Comma 53 e 54 : Immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

A favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art.2 comma 3 della L.431/98, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31/01 di ogni anno, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.431/98 " a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché le date di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, unitamente alla copia del contratto registrato.

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché venga presentato al Comune la copia del pagamento del rinnovo annuale entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del contratto e purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019/2021 per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" attualmente in vigore.

ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;
- ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locata o data in comodato d'uso;
- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/p comunque occupata;

-ESENZIONE fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013

-ESENZIONE terreni agricoli essendo il Comune di Patitone nell'elenco della Circolare MEF n.9 del 14/06/1993

4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 e successivamente modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2015;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.